

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 39, relativa al rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La somma di L. 4.772.502.768 risultante a residui passivi sul cap. 5400 nel conto consuntivo dell'esercizio 1975 è ridotta a L. 3.720.624.526.

La differenza di L. 1.051.878.242 è resa disponibile per la copertura delle spese autorizzate per l'esercizio 1976 con la legge regionale 11 giugno 1976, n. 22.

Art. 2

In dipendenza di quanto stabilito nell'articolo precedente, gli articoli 3, 4, 8, 10 e 11 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 39, relativa all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1975, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 3:

Il totale delle spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1975, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta

stabilito in	L. 455.696.158.666
delle quali sono state pagate	L. 319.966.829.533
e sono rimaste da pagare	L. 135.729.329.133

Articolo 4:

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1975, risulta stabilito come segue:

— entrate tributarie, di quote di tributi statali ed extra-tributarie	L. 395.058.142.798
— spese correnti	L. 327.852.207.264
— differenza attiva	L. 67.205.935.534
— entrate complessive	L. 439.005.033.964
— spese complessive	L. 455.696.158.666
— differenza passiva	L. 16.691.124.702

Articolo 8:

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

— somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1975 (art. 3)	L. 135.729.329.133
— somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	L. 85.316.086.204
Residui passivi al 31 dicembre 1975	L. 221.045.415.337

Articolo 10:

E' accertato nella somma di L. 13.697.938.319 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1975, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO

— avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974	L. 28.002.437.602
— entrate accertate nell'esercizio finanziario 1975	L. 439.005.033.964
— diminuzione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1974 e precedenti accertati:	
— al 1° gennaio 1975	L. 125.565.846.636
— al 31 dicembre 1975	L. 120.833.346.081
	L. 4.732.500.555
Totale dell'attivo	L. 471.739.972.121

PASSIVO

— spese impegnate nell'esercizio finanziario 1975	L. 455.696.158.666
— diminuzione nei residui attivi provenienti dall'esercizio finanziario 1974 e precedenti accertati:	
— al 1° gennaio 1975	L. 56.336.023.610
— al 31 dicembre 1975	L. 53.990.148.474
	L. 2.345.875.136
Totale del passivo	L. 458.042.033.802
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1975	L. 13.697.938.319
Totale a pareggio dell'attivo	L. 471.739.972.121

Articolo 11:

Sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1975 in L. 13.697.938.319 (art. 10), risultano disponibili L. 3.763.072.475, determinate come segue:

— avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1975	L. 13.697.938.319
---	-------------------

— a dedurre:

- a) disponibilità (economia) del bilancio 1975 da utilizzare, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio 1976 per la co-

pertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati al termine dell'esercizio 1975,

per L. 7.088.878.242

b) avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1976

L. 2.845.987.602 L. 9.934.865.844

avanzo di amministrazione disponibile L. 3.763.072.475

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1977

Tomelleri